

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026
227/2026/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1° LUGLIO 2026, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. MODIFICHE AL TIPPI E AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 agosto 2024 (di seguito: decreto 9 agosto 2024);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com (di seguito: deliberazione 548/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 372/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”, approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL)” (RTRG 2024-2027), approvato con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas (di seguito: RTRG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com (di seguito: deliberazione 131/2025/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com (di seguito: deliberazione 281/2025/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (RTDG 2020-2027), approvato, per il periodo dall’1 gennaio 2026, con la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2025, 532/2025/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com (di seguito: deliberazione 588/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 91/2026/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2026, 98/2026/R/com (di seguito: deliberazione 98/2026/R/com);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa):
 - del’11 giugno 2026 (prot. Autorità 43688 del 12 giugno 2026);
 - prot. 24656 del 15 giugno 2026 (prot. Autorità 44412 del 16 giugno 2026);
 - del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45982 del 22 giugno 2026) (di seguito: comunicazione Cassa 22 giugno 2026);
 - del 23 giugno 2026 (prot. Autorità 46233 del 23 giugno 2026) (di seguito: comunicazione 23 giugno 2026);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa 15 giugno 2026 (prot. Autorità 46507 del 24 giugno 2026) (di seguito: comunicazione 15 giugno 2026);
- la comunicazione del GSE del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45920 del 22 giugno 2026) (di seguito: comunicazione GSE 22 giugno 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 15 giugno 2026, poi aggiornata con le comunicazioni 22 giugno 2026, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2027;
- le previsioni di cui al precedente punto tengono conto degli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, articolo 2, comma 7, articolo 3, comma 3, e articolo 5 del decreto-legge 21/26;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità adeguata registrata nel mese di maggio, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel corso del 2026 e del 2027;
- per il settore elettrico la progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente *A_{SOS}*, il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli

- anni precedenti anche per effetto dell'entrata a regime di diversi nuovi sistemi di incentivazione;
- inoltre, molti elementi della componente A_{RIM} sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze, in relazione soprattutto ai conti alimentati dagli elementi A_{5RIM} , A_{SRIM} e A_{uc4RIM} ;
 - è previsto in progressivo deficit anche il conto alimentato dall'elemento A_{4RIM} ;
 - nel settore gas, particolarmente critica risulta, nel medio termine, la situazione prospettica del conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG (di seguito: conto RE/RET), su cui sono previsti gravare oneri crescenti, soprattutto in relazione all'incentivazione del biometano.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con il decreto 9 agosto 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, la misura è notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea;
- ai sensi del comma 41.1, lettera a), della RTTG, è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl (di seguito: corrispettivo CRV^{FG});
- ai sensi dell'articolo 42 della RTTG, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CRV^{FG} sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG;
- l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,0001841 euro/Smc, non consente di recuperare gli oneri necessari per la liquidazione dei fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione di competenza dell'anno 2025 (il cui importo verrà accertato nel provvedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl dell'anno 2027);
- pertanto, tenendo conto degli oneri previsti, dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2027, delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", e della disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22 (fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea), a decorrere dal 1° gennaio 2027 il valore della componente CRV^{FG} dovrà essere incrementato.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche dei servizi di ultima istanza (ossia, il servizio di fornitura di ultima istanza e il servizio di default distribuzione);
- in particolare, gli articoli 30 e 37 del TIVG prevedono, tra le altre cose, rispettivamente per il servizio di fornitura di ultima istanza e per il servizio di *default* distribuzione che il corrispettivo PS_{UI} sia fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ ed aggiornato dall'Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 32/2021/R/eel, l'Autorità ha definito il "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*";
- con la deliberazione 119/2022/R/eel, l'Autorità ha istituito il "*Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete*";
- l'articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel ha istituito presso Cassa il "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", su cui gravano gli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema;
- l'articolo 33ter del TIPPI definisce le modalità di alimentazione del conto di cui al precedente punto;
- in particolare:
 - il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che "*Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall'Autorità, al netto degli importi già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33ter.2*";
 - il comma 33ter.4 del TIPPI prevede che "*Le proporzioni di cui al precedente comma 33ter.3 sono definite dall'Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell'anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33ter.3*";

- per la sessione dell'anno 2026, l'anno $n-2$ di cui al precedente punto risulta essere il 2024;
- con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha abrogato, dal 1 gennaio 2023, gli elementi A_{2RIM} , che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI e A_{mctRIM} , che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera k) del TIPPI, della componente tariffaria A_{RIM} , ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023, che prevede che *“gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue..., e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale... non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori”*;
- con le deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici;
- ai sensi di quanto previsto con la delibera 548/2020/R/com, gli oneri in capo al conto RE/RET a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici sono coperti dal gettito di una quota parte dell'elemento A_{uc7RIM} ($\Delta UC7$) della componente tariffaria A_{RIM} ;
- detta previsione non è stata di fatto applicata nell'anno 2025, in quanto con la deliberazione 599/2024/R/com l'Autorità ha annullato l'elemento A_{uc7RIM} , che è rimasto pari a zero per tutto l'anno 2025;
- gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il 2025 risultano pari a 73,829 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 del TIPPI prevede obblighi informativi nei confronti di Cassa per le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti; e che detti dati risultano funzionali all'elaborazione delle previsioni sull'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti presso la medesima Cassa;
- ai fini di quanto sopra, risulta necessario che Cassa disponga anche dei dati previsionali delle imprese esercenti il servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia e il servizio a tutele gradualità.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 23 giugno 2026, la Cassa ha fornito dati aggiornati circa il gettito raccolto mediante applicazione del corrispettivo PS_{UI} e le erogazioni effettuate per la regolazione economica degli importi destinati alla copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono

erogati i servizi di ultima istanza del gas naturale di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas;

- dall'analisi dei dati di cui al precedente punto il gettito raccolto risulta, al momento, sufficiente ad assicurare la completa copertura degli oneri derivanti dal suddetto meccanismo.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- procedere ad un primo aumento, a partire dal 1° luglio 2026, della componente tariffaria A_{SOS} ;
- confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- ridefinire in aumento il valore della componente tariffaria RET a partire dal 1° gennaio 2027;
- aggiornare l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,0001841 euro/Smc, fissandolo pari a 0,0003889 euro/Smc a partire dal 1° gennaio 2027, fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea e tenuto conto che, una volta noti gli esiti di tali verifiche, potrebbe essere necessario rivedere il valore del corrispettivo;
- confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con riferimento al corrispettivo PS_{UI} , di cui agli articoli 30 e 37 del TIVG, procedere all'azzeramento del relativo valore, con decorrenza 1° luglio 2026.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- definire le proporzioni di cui al comma 33^{ter}.3 del TIPPI per la sessione dell'anno 2026 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 33^{ter}.4 del medesimo TIPPI;
- dare disposizioni alla Cassa per il trasferimento dal conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI (di seguito: conto UC7) al conto RE/RET di 73,829 milioni

di euro a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il 2025;

- modificare l'articolo 9 del TIPPI estendendo gli obblighi di cui al medesimo articolo anche alle imprese esercenti il servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia e il servizio di tutele gradualali.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5, allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui al comma 1.6 della deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.

- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui al comma 2.7 della deliberazione 588/2025/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2026.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I e della sottocomponente CRV^{INN} in vigore a decorrere dal 1° aprile 2025, di cui al comma 2.8 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2026.
- 2.9 Il valore dalla componente CRV^{OS} e dell'elemento OS_{STUI} , in vigore a decorrere dal 1° aprile 2026, di cui al comma 2.9 della deliberazione 98/2026/R/com, è confermato fino al 30 settembre 2026.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1° aprile 2026, di cui al comma 2.12 della deliberazione 98/2026/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2027.

Articolo 3

Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2027

- 3.1 A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore della componente RET è fissato pari a 4,3700 centesimi di euro/smc.
- 3.2 A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore del corrispettivo CRV^{FG} è fissato pari a 0,0003889 euro/smc.

Articolo 4

Modifiche al TIVG

- 4.1 Con decorrenza dal 1° luglio 2026, all'articolo 30, comma 30.4 del TIVG, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) corrispettivo PS_{UI} , fissato ad un livello pari a 0 €/GJ.”.
- 4.2 Con decorrenza dal 1° luglio 2026, all'articolo 37, comma 37.3 del TIVG, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) corrispettivo PS_{UI} , fissato ad un livello pari a 0 €/GJ.”.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 5.1 Le proporzioni di cui al comma 33.ter.3 del TIPPI per la sessione dell'anno 2026 sono pari a:
- per 78,32% sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
 - per 11,24% sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - per 0,47% sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
 - per 0,56% sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
 - per 1,74% sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;
 - per 7,23% sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
 - per 0,44% sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 5.2 Entro il 30 settembre 2026 la Cassa provvede al trasferimento dal conto UC7 al conto RE/RET di 73,829 milioni di euro.

Articolo 6

Modifiche al TIPPI,

- 6.1 L'articolo 9 del TIPPI è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 9

Obblighi informativi delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita

- 9.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia e il servizio a tutele gradualmente comunicano alla Cassa, secondo modalità operative e tempistiche definite dalla stessa:
- a) nel mese di maggio dell'anno t , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese relativamente all'orizzonte temporale da luglio dell'anno t a giugno dell'anno $t+1$;

- b) nel mese di novembre dell'anno t i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese relativamente all'orizzonte temporale da gennaio dell'anno $t+1$ a dicembre dell'anno $t+1$.
- 9.2 La Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi in cui le imprese non rispettino i termini previsti per l'invio dei dati di cui al precedente comma 9.1.

”

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1° luglio 2026.
- 7.2 Il TIPPI e il TIVG, come modificati dalla presente deliberazione dell'Autorità, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua